



**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
PODOLOGIA**
(abilitante alla professione sanitaria di Podologo)

Indice

- Premessa - Ambito di applicazione
- Art. 1 - Obiettivi formativi
- Art. 2 - Sbocchi occupazionali
- Art. 3 - Accesso al corso di laurea
- Art. 4 - Ordinamento didattico
- Art. 5 - Compiti dei docenti
- Art. 6 - Collegio Didattico Interdipartimentale e Presidente del CDI
- Art. 7 - Direttore delle attività professionalizzanti
- Art. 8 - Tutor professionale
- Art. 9 - Assistente di tirocinio
- Art. 10 - Commissione curriculum
- Art. 11 - Crediti Formativi Universitari (CFU)
- Art. 12 - Tipologia delle attività didattiche/formative
- Art. 13 - Corsi curriculari
- Art. 14 - Attività professionalizzanti: tirocinio
- Art. 15 - Attività formative a scelta dello studente: attività elettive
- Art. 16 - Attività formative per la preparazione della prova finale
- Art. 17 - Obbligo di frequenza
- Art. 18 - Verifiche del profitto
- Art. 19 - Periodi e appelli d'esame
- Art. 20 - Propedeuticità e regolamentazione della progressione degli studenti
- Art. 21 - Condizione di studente ripetente/fuori corso
- Art. 22 - Esame finale e conseguimento del titolo di studio
- Art. 23 - Obsolescenza dei crediti
- Art. 24 - Riconoscimento degli studi compiuti presso altre Università o in altri corsi di laurea
- Art. 25 - Riconoscimento della laurea conseguita all'estero
- Art. 26 - Organizzazione della Assicurazione della Qualità

Tabella I: Elenco dei corsi di insegnamento

Tabella II: Obiettivi attività professionalizzanti

Tabella III: Piano didattico

Premessa - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si riferisce al corso di laurea in Podologia afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

In ottemperanza al combinato disposto dell'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, dell'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e delle linee guida definite con il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, il presente Regolamento specifica, nel rispetto della libertà d'insegnamento e dei diritti doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi del corso di laurea in Podologia, in analogia con il relativo Ordinamento didattico, quale definito nel Regolamento didattico d'Ateneo, nel rispetto della Classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione di cui al D.I. 19 febbraio 2009, alla quale il corso afferisce, e secondo le norme generali contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo cui si fa riferimento per tutti gli aspetti non specificatamente disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 1 - Obiettivi formativi

I moderni standard di assistenza sanitaria privilegiano le attività di prevenzione e cura che possono mantenere e/o migliorare le capacità relazionali dell'individuo garantendo quindi la possibilità di esprimere tali attività anche attraverso una deambulazione corretta o non dolorosa.

Il corso di laurea prevede l'acquisizione di competenze specifiche nella comprensione dei disturbi della deambulazione o nei paramorfismi ad essa correlati che consentono valutazioni precise e certe e quindi richiedono personale adeguatamente formato.

Il corso mira alla formazione di un laureato con una preparazione atta sia a conseguire specifiche competenze tecnico - semeiologiche delle funzioni motorie e della deambulazione, sia alla formulazione di un iter terapeutico, a volte integrato in un intervento multidisciplinare, che consenta una corretta capacità locomotoria anche attraverso l'individuazione, costruzione ed applicazione di mezzi ortesici.

Le competenze del dottore in Podologia risultano particolarmente importanti inoltre nel trattamento delle alterazioni podaliche che si manifestano in quelle patologie ad alto rischio sociale quali il diabete e che, se non precocemente individuate, possono portare ad infermità del paziente, amputazioni e/o complicanze.

Gli obiettivi formativi del corso di laurea sono volti a far sì che il laureato possa:

- acquisire conoscenze necessarie per la comprensione dei fenomeni biologici, fisiopatologici e biomeccanici della funzione deambulatoria;
- identificare i trattamenti atti alla prevenzione e alla riabilitazione delle capacità deambulatorie;
- eseguire numerose indagini strumentali per le valutazioni podologiche;
- sviluppare abilità professionali definite dal proprio profilo;
- acquisire le competenze derivanti dall'apprendimento di tecniche semeiologiche di valutazione semplice e complessa della funzione deambulatoria di trattamento preventivo e/o riabilitativo delle patologie podaliche nelle varie età biologiche;
- realizzare interventi di educazione sanitaria rivolti alla prevenzione e alla riabilitazione delle patologie di interesse podologico nelle patologie a rischio quali il diabete, l'artrite reumatoide o i disturbi circolatori.
- interagire e collaborare attivamente con equipe interprofessionali al fine di programmare e condividere interventi valutativi e riabilitativi del pluriminorato;
- acquisire le conoscenze e le capacità necessarie alla valutazione della necessità di interventi multidisciplinari nell'assistenza alla deambulazione;
- dimostrare capacità didattica per collaborare alla formazione degli studenti e al tutorato in tirocinio.
- sviluppare le capacità di ricerca in ambito podologico e nella formulazione di trattamenti basati sulla EBM;

- acquisire le capacità di base per la comprensione della letteratura scientifica del settore e saper programmare una ricerca.

Il corso di laurea si propone, inoltre, di preparare operatori sanitari in grado di svolgere attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale delle capacità di deambulazione.

Art. 2 - Sbocchi occupazionali

I dottori in Podologia effettuano con autonomia tecnico-professionale le loro prestazioni lavorative dirette a prevenire e trattare, con metodi incruenti, ortesi e idromassoterapici le patologie del piede, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso. Su prescrizione medica prevencono e medicano le ulcerazioni delle verruche del piede e assistono anche, ai fini dell'educazione sanitaria, i portatori delle malattie a rischio di lesione del piede; individuano e segnalano al medico curante le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico. Gli sbocchi occupazionali sono individuabili in servizi di Podologia in strutture ospedaliere o ambulatoriali pubbliche, private accreditate o private in regime di dipendenza o libera professione.

Art. 3 - Accesso al corso di laurea

1. Possono essere ammessi al corso di laurea in Podologia i candidati in possesso di diploma di scuola media superiore o di titolo estero equipollente, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004.

2. L'accesso al corso di laurea è programmato a livello nazionale ai sensi della Legge n. 264/1999 Il numero degli studenti ammissibili al 1° anno di corso è definito annualmente con Decreto del MIUR, sulla base della rilevazione effettuata dall'Ateneo in ordine alle risorse ed alle strutture didattiche e cliniche disponibili, nonché delle esigenze manifestate dalla Regione Lombardia e dal Ministero competente in ordine al fabbisogno di personale sanitario del profilo professionale di riferimento della Classe.

3. La prova di ammissione - unica per tutti i corsi di laurea di area sanitaria - è predisposta annualmente dall'Ateneo secondo le modalità e la tempistica indicate dal MIUR.

4. La verifica delle conoscenze disciplinari necessarie per la frequenza del corso avviene contestualmente allo svolgimento della suddetta prova di selezione.

La selezione per l'accesso al corso avviene, ai sensi dell'art. 4 della legge 264/1999, e prevede che la/il candidata/o dimostri una preparazione sufficiente nelle aree disciplinari, individuate dal decreto ministeriale che disciplina le modalità e i contenuti delle prove di accesso per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale, con l'estensione e nei limiti previsti per l'acquisizione del diploma di scuola media superiore.

Le conoscenze disciplinari di accesso si intendono positivamente verificate con il raggiungimento nella prova di ammissione della votazione minima indicata nel bando di concorso.

Agli studenti ammessi con una votazione inferiore al minimo prefissato per le aree disciplinari di cui sopra, sono assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Tali obblighi devono essere soddisfatti secondo le modalità indicate annualmente nel manifesto degli studi.

5. L'immatricolazione avviene sulla base della graduatoria risultante dalla prova di ammissione e previo accertamento medico di idoneità alla mansione per lo svolgimento delle funzioni specifiche del profilo professionale.

6. Gli studenti vengono immatricolati con riserva in attesa dell'esito della visita di idoneità alla mansione, da certificare - a cura dell'Istituzione Sanitaria accreditata nella quale avverrà la formazione - entro il mese di dicembre dell'anno accademico in corso. L'idoneità verrà verificata annualmente. I referti relativi e ogni documentazione di ordine sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria presso la predetta Istituzione Sanitaria accreditata.

Art.4 - Ordinamento didattico

1. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi e dell'assegnazione dei crediti ai singoli corsi di insegnamento, il presente Regolamento fa riferimento all'Ordinamento didattico del corso di laurea in Podologia, istituito ai sensi della vigente normativa.
2. L'elenco dei corsi che costituiscono il curriculum per il conseguimento della laurea in Podologia, gli obiettivi generali, il numero di crediti, nonché l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari sono riportati nella Tabella I, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
3. Gli obiettivi relativi alle abilità ed alle attitudini che lo studente dovrà acquisire attraverso lo svolgimento di attività professionalizzanti per un totale di 60 crediti, sono indicati nella Tabella II, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 5 - Compiti dei docenti

L'assunzione dell'incarico di insegnamento da parte di tutti i docenti comporta l'osservanza dei compiti assegnati secondo le modalità proprie della formazione universitaria: il rispetto del Regolamento del corso di laurea, la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e a tutte le attività inerenti l'insegnamento stesso.

Art. 6 - Collegio Didattico Interdipartimentale e Presidente del CDI

Il corso di laurea in Podologia afferisce a tutti i Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia i quali assumono il ruolo di Dipartimenti Associati. La gestione didattica viene esercitata dal Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI), ai sensi dell'art. 39, comma 4, dello Statuto e dell'art. 15, comma 11, del Regolamento Generale d'Ateneo, ai quali si fa riferimento per tutto quanto non previsto nel presente articolo.

Il CDI è composto dai professori e dai ricercatori responsabili di insegnamenti, afferenti ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e comprende le rappresentanze degli studenti eletti secondo la normativa vigente. Sono altresì membri del CDI i professori e i ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti non raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, che svolgano compiti didattici per il corso, così come, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Regolamento Generale d'Ateneo, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti affidamenti, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute.

Al CDI partecipano, inoltre, i Direttori delle attività professionalizzanti limitatamente ai punti all'ordine del giorno di loro pertinenza e con diritto di voto per le tematiche definite dal Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il CDI elegge nel suo ambito un Presidente, con funzioni di coordinamento e con gli eventuali compiti a lui delegati dai Direttori dei Dipartimenti Associati. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio. Il suo mandato è triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 7 - Direttore delle attività professionalizzanti

1. Il CDI nomina ogni tre anni, tra i docenti del settore scientifico disciplinare della specifica area professionale, il Direttore delle attività professionalizzanti che, ai sensi della normativa vigente, deve essere in possesso della laurea magistrale della rispettiva Classe, e aver maturato un'esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione.
2. Il Direttore delle attività professionalizzanti:
 - è il referente presso il CDI per gli insegnamenti tecnico pratici ed è responsabile del loro coordinamento con gli insegnamenti tecnico scientifici;
 - vigila che l'attività dei Tutori professionali sia espletata in modo omogeneo presso eventuali sedi diverse;

- vigila sulla adeguatezza delle strutture qualificate come sedi di insegnamento tecnico pratico;
- partecipa alla valutazione delle candidature alla docenza nelle discipline dell'area professionale.

Art. 8 - Tutor professionale

1. Il Tutor professionale orienta ed assiste gli studenti per tutta la durata del corso degli Studi a renderli attivamente partecipi del processo formativo e/o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi.
2. Il CDI nomina i Tutor professionali, scelti fra il personale podologo, su indicazione del Direttore delle attività professionalizzanti. A ciascun Tutor professionale vengono assegnati non oltre 15 studenti.
3. Le funzioni principali proprie del Tutor per la formazione professionale sono:
 - facilitare i processi di apprendimento orientati allo sviluppo di competenze professionali;
 - predisporre un contesto di tirocinio adeguato, concordando con le Sedi di tirocinio condizioni favorevoli all'apprendimento e attivando processi di accoglienza ed integrazione degli studenti;
 - valutare i processi formativi, favorire la rielaborazione critica dell'esperienza di tirocinio, stimolare l'autovalutazione e concorrere alla valutazione certificativa dello studente.

Art. 9 - Assistente di tirocinio

1. L'Assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti durante la pratica clinica rendendoli attivamente partecipi del processo formativo.
2. Le funzioni di Assistente di tirocinio vengono assegnate dal CDI, per il tramite del Direttore delle attività professionalizzanti, a personale podologo operante nell'assistenza diretta.
3. Ad ogni Assistente di tirocinio non possono essere assegnati contemporaneamente più di 5 studenti.
4. Gli Assistenti di tirocinio attestano la frequenza dello studente su apposita modulistica.

Art.-10 - Commissione curriculum

1. Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale propone all'approvazione del CDI la composizione della Commissione curriculum, preposta al monitoraggio dell'efficacia didattica del corso degli Studi ed alle eventuali proposte di modifiche e integrazioni al presente Regolamento da sottoporre al Collegio Didattico Interdipartimentale.
2. La Commissione curriculum viene coordinata dal Presidente del CDI o da suo delegato ed è composta da 6 docenti, dei quali almeno la metà dell'area professionale e 2 rappresentanti degli studenti; viene nominata ogni triennio.

Art. 11 - Crediti formativi Universitari (CFU)

1. Il corso di laurea in Podologia prevede 180 crediti complessivi di 25 ore cadauno, articolati su tre anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali.
2. Ogni credito assegnato alle diverse attività formative corrisponde a:
 - a. 10 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali, di studio individuale;
 - b. 15 ore dedicate ad attività teorico-pratiche assistite; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, di studio e rielaborazione individuale;
 - c. 25 ore di pratica individuale in laboratorio;
 - d. 25 ore di studio individuale;
 - e. 25 ore di tirocinio.

3. I crediti corrispondenti a ciascun corso di insegnamento sono acquisiti dallo studente in uno dei modi seguenti:

- nel caso di corsi curriculari con il superamento del relativo esame;
- nel caso di attività elettive con il conseguimento di una attestazione di frequenza;
- nel caso di attività professionalizzanti, previo attestato di frequenza rilasciato dall'Assistente di tirocinio e verifica nell'esame finale.

Art. 12 - Tipologie delle attività didattiche/formative

Nella programmazione dei corsi potranno essere utilizzate le seguenti tipologie di attività didattiche e formative:

- didattica formale

a) lezioni frontali: trattazione di uno specifico argomento, identificato da un titolo, effettuata da un docente, anche con l'ausilio di supporti informatici e/o multimediali, sulla base di un calendario predefinito;

b) seminari: attività didattica con le stesse caratteristiche della lezione frontale, ma svolta contemporaneamente da più docenti con competenze diverse e come tale annotata nel registro delle lezioni di ciascuno di essi;

- didattica non formale

laboratori: forma di attività interattiva, indirizzata a un piccolo gruppo di studenti e coordinata da un docente-tutor, il cui compito è quello di facilitare gli studenti nell'acquisizione di conoscenze e abilità comportamentali. L'apprendimento avviene prevalentemente attraverso l'analisi di problemi e la mobilitazione delle competenze metodologiche necessarie alla loro soluzione e all'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o della frequenza in reparti clinici, ambulatori, strutture territoriali.

- attività di tirocinio

attività pratica professionalizzante, indirizzata a singoli studenti, svolta nelle sedi all'uopo convenzionate, sotto la guida di un Assistente di tirocinio.

Art. 13 - Corsi curriculari

1. Le attività formative del corso di laurea in Podologia sono organizzate in semestri. I corsi curriculari possono articolarsi su uno o più semestri e possono includere, accanto a lezioni frontali e/o seminari, anche attività formative tutoriali come da annuali indicazioni del CDI.

2. I corsi curriculari sono tenuti da uno o più docenti, in funzione degli obiettivi specifici assegnati a ciascun corso. Il corpo docente di ciascun corso è individuato annualmente secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.

3. Gli obiettivi specifici dei singoli corsi e la loro programmazione sono proposti annualmente dai docenti di ciascun corso ed approvati dal CDI, sentita la Commissione curriculum, entro il 31 maggio di ogni anno.

4. I corsi curriculari, anche se articolati su più semestri e/o tenuti da più docenti, danno luogo a un unico esame.

Art. 14 - Attività professionalizzanti: tirocinio

1. L'articolazione e l'organizzazione delle attività professionalizzanti sono demandate al Collegio Didattico Interdipartimentale, che predispone un piano dettagliato del loro svolgimento.

2. Le attività di tirocinio devono esclusivamente svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli gruppi con ampi gradi di autonomia per lo studente, sotto la guida e la responsabilità degli Assistenti di tirocinio con la supervisione del Direttore delle attività professionalizzanti. Attraverso di esse lo studente deve acquisire le abilità e le attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo

svolgimento dell'attività di Podologo. Il Direttore delle attività professionalizzanti si avvale della collaborazione di Assistenti di tirocinio, il parere dei quali potrà essere tenuto presente nelle relative valutazioni certificative.

3. Il tirocinio è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

4. Le attività di tirocinio possono svolgersi presso strutture di degenza o di Day hospital o ambulatoriali o presso strutture territoriali identificate dal Collegio Didattico Interdipartimentale.

5. Il monte ore indicato per il tirocinio, in conformità alla normativa europea, è da intendersi come impegno complessivo, necessario allo studente per raggiungere lo standard pratico e di tirocinio previsto dall'Ordinamento e richiede la frequenza pari al 100% delle ore assegnate.

6. Le attività che lo studente svolge nei servizi durante il tirocinio non devono e non possono configurarsi come sostitutive delle attività lavorative del personale.

7. Durante il tirocinio il Direttore delle attività professionalizzanti, sentiti gli Assistenti di tirocinio, promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente è documentato da una apposita scheda di valutazione tesa a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti.

8. Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa del tirocinio svolto. Tale valutazione collegiale è effettuata da una apposita commissione dell'esame di tirocinio, composta da almeno due docenti e presieduta dal Direttore delle attività professionalizzanti. Nel formulare il giudizio di esame tale commissione utilizza i dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, da colloqui, da test scritti. La prova di fine anno del tirocinio dà luogo ad un voto espresso in trentesimi.

Art. 15 - Attività formative a scelta dello studente: attività elettive

1. Relativamente alla materia in oggetto, per tutto quanto non espressamente enunciato nei successivi commi del presente articolo, si rinvia al "Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia per le attività elettive".

2. Il Comitato di Direzione della Facoltà approva, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, un "calendario per la presentazione e successiva partecipazione alle attività elettive" valevole per l'anno accademico successivo.

3. Le attività elettive consistono in: seminari, e/o partecipazione a convegni/congressi a scelta dello studente.

- I seminari si svolgono nei periodi stabiliti annualmente dal calendario, di cui al comma 2. Durante tali periodi non possono essere svolti né corsi né esami di profitto. Solo su richiesta dello studente interessato, durante tali periodi, possono comunque essere svolte attività di tirocinio professionalizzante.

- I convegni e i congressi seguono necessariamente il calendario di svolgimento previsto dagli organizzatori dell'evento prescelto, pertanto possono essere frequentate dagli studenti durante tutto l'anno.

4. Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l'acquisizione dei 6 CFU previsti dal piano di studi nell'arco del suo percorso formativo purché non acquisisca, più di 3 CFU in un anno per attività seminariali e più di 1 CFU per convegni e congressi (3 convegni/congressi = 1 CFU) nell'intero percorso di studi. Nello specifico, ciascun convegno/congresso deve corrispondere a 8 crediti ECM.

5. Le iscrizioni alle attività elettive da parte degli studenti interessati si effettuano, nel rispetto della tempistica prevista nel calendario di cui al comma 2, unicamente per via telematica attraverso il servizio Sifa.

6. Al termine della attività elettiva, per gli studenti che avranno raggiunto almeno il 75% delle frequenze, è previsto il rilascio di una attestazione di frequenza e la conseguente acquisizione dei crediti previsti per l'attività svolta.

Art. 16 - Attività formative per la preparazione della prova finale

1. Per sostenere la prova finale lo studente prepara un elaborato con la supervisione di un relatore. Tale attività è definita "internato di laurea".
2. A tal fine lo studente che intende preparare l'elaborato di tesi presso la Sede del corso di laurea deve presentare la richiesta al Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI), o a persona da lui delegata, il quale, valuta l'argomento proposto ed affida ad un docente del corso di laurea, eventualmente indicato dallo studente, la responsabilità di guidarlo nel lavoro. Tale docente svolge il ruolo di relatore al momento della discussione durante la prova finale.
3. Lo studente che intenda svolgere l'elaborato di tesi presso una struttura dell'Ateneo ovvero in una struttura esterna all'Ateneo deve presentare formale richiesta al Presidente del CDI, o a persona da lui delegata, l'argomento oggetto dell'elaborato e il docente esterno responsabile della supervisione del lavoro, il quale svolgerà il ruolo di correlatore. Il Presidente, sentita la Commissione curriculum dato il nulla osta provvede a nominare un docente del corso di laurea che verifichi il lavoro dello studente e svolgerà il ruolo di relatore al momento della discussione dell'elaborato durante la prova finale.
4. Qualunque sia la struttura scelta dallo studente per la preparazione dell'elaborato finale, nel caso in cui egli intenda abbandonare il progetto inizialmente concordato o cambiare il relatore proposto deve darne comunicazione al Presidente del CDI o a persona da lui delegata e ripresentare nuova domanda secondo le modalità sopra previste.

Art. 17 - Obbligo di frequenza

1. La frequenza a tutte le attività didattiche teoriche e pratiche previste dal Manifesto degli studi è obbligatoria. L'introduzione di apposite modalità organizzative per studenti non impegnati a tempo pieno, prevista dal DM 22 ottobre 2004 n. 270, art. 11, comma 7, lettera i, non è compatibile con le caratteristiche fortemente professionalizzanti del corso di laurea e con i vincoli orari ed organizzativi imposti dalla frequenza alle attività formative professionalizzanti.
2. Per essere ammesso a sostenere la relativa verifica di profitto, lo studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore totali di attività didattica formale e non formale previste per ciascuna attività formativa ed il 100% delle ore di attività professionalizzante. In caso di mancato raggiungimento di tale livello di frequenza, i docenti responsabili possono indicare attività formative alternative, anche in forma di autoapprendimento, che lo studente deve svolgere prima di essere ammesso all'esame. La frequenza obbligatoria alle attività professionalizzanti, non è sostituibile.

Art. 18 - Verifiche del profitto

1. Il numero complessivo delle verifiche di profitto necessarie per l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative curriculari sono indicate nella Tabella I, allegata al presente Regolamento.
2. Ogni corso del curriculum dà luogo ad un unico esame di profitto, sempre individuale, la cui votazione è espressa in trentesimi. Eventuali verifiche di profitto in itinere, volte esclusivamente a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento nei confronti di particolari obiettivi, non possono avere valore certificativo.
3. Gli esami di profitto si svolgono esclusivamente in periodi liberi da altre attività didattiche.
4. Le commissioni per gli esami di profitto sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CDI e composte da almeno 2 docenti.

5. Le modalità di verifica del profitto sono definite dai docenti responsabili di ciascun corso in accordo con i seguenti principi generali:

a) i contenuti della verifica devono corrispondere ai programmi pubblicati prima dell'inizio dei corsi e devono essere coerenti con le metodologie didattiche utilizzate durante il corso;

b) l'acquisizione da parte dello studente delle conoscenze previste da ciascun corso viene verificata, di preferenza, attraverso prove scritte oggettive eventualmente strutturate;

c) l'acquisizione da parte dello studente di abilità ed attitudini viene verificata mediante prove pratiche, eventualmente simulate.

Le modalità di verifica devono essere rese pubbliche, prima dell'inizio dell'anno accademico, unitamente al programma del relativo corso.

6. Le prove orali devono essere pubbliche e quelle scritte devono prevedere la possibilità di verifica da parte dello studente.

7. Fino al termine della prova, sia scritta che orale, è consentito allo studente di ritirarsi.

8. La commissione esaminatrice è tenuta a comunicare allo studente la valutazione dell'esame prima di procedere alla verbalizzazione del voto. Lo studente ha diritto di rifiutare il voto proposto sia nel caso di prova orale che scritta.

9. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già verbalizzato.

10. La verbalizzazione dell'esame da parte della commissione va sempre effettuata anche in caso di non superamento o di ritiro da parte dello studente rispettivamente con l'annotazione di "respinto" o "ritirato". In questi casi la verbalizzazione ha finalità esclusivamente statistiche e non compare nella carriera dello studente.

Art. 19 - Periodi e appelli d'esame

1. L'anno accademico si articola in semestri, della durata media di 14 settimane. Le date di inizio e di fine dei semestri sono fissate annualmente dal Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI), al momento della definizione del Manifesto degli Studi.

2. Gli esami per gli studenti in corso si svolgono in appositi periodi durante i quali sono sospese le altre attività didattiche.

3. Gli appelli d'esame si tengono nei seguenti periodi:

- dal 1 febbraio al 28 febbraio;

- dal 1 luglio al 31 luglio;

- dal 1 al 30 settembre.

4. In ogni periodo di esame devono essere fissati almeno due appelli, con un intervallo di almeno 2 settimane l'uno dall'altro.

5. Le date degli appelli sono fissate con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove. Il calendario deve essere concordato tra i docenti dei corsi dello stesso semestre in modo da evitare sovrapposizioni e da facilitare al massimo l'utilizzazione degli appelli da parte degli studenti.

6. La durata di ogni appello deve essere tale da consentire a tutti gli studenti che lo hanno pianificato di sostenere l'esame in tale appello. Non sono ammessi appelli a numero chiuso.

7. Una volta fissata, la data d'inizio di un appello non può essere anticipata.

8. Fatto salvo quanto previsto in materia di obblighi di frequenza e di propedeuticità, un esame può essere sostenuto in qualsiasi periodo d'esame a partire da quello immediatamente successivo alla fine del relativo corso.

9. Uno studente che non abbia superato un esame, può ripresentarsi ad un successivo appello, purché siano trascorse almeno due settimane.

10. Per gli studenti ripetenti che abbiano già ottemperato agli obblighi di frequenza e per gli studenti fuori corso nonché per gli studenti del terzo anno che abbiano completato la frequenza a tutte le attività didattiche previste dal curriculum, possono essere fissati appelli anche al di fuori dei normali periodi d'esame.

Art. 20 - Propedeuticità e regolamentazione della progressione degli studenti

1. Al fine di assicurare una progressiva ed equilibrata crescita culturale dello studente, sono previste le propedeuticità indicate nei programmi semestrali.
 - a) Il corso integrato di Morfologia è propedeutico al corso di Fisiologia
 - b) Il corso integrato di Apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa 1 è propedeutico al corso integrato di Apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa 2
 - c) Il corso integrato di Scienze mediche tecniche 1 è propedeutico al corso integrato di Scienze mediche tecniche 2
2. Esami di blocco:
 - a) Morfologia > Fisiologia
 - b) corso integrato di Scienze mediche tecniche 1 > 2
 - c) corso integrato di Apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa 1>2

Art. 21 - Condizione di studente ripetente/fuori corso

1. Gli studenti del primo e del secondo anno di corso che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza del presente Regolamento, e/o abbiano accumulato al termine del terzo periodo d'esame di ciascun anno un debito d'esame superiore a due e/o non abbiano superato l'esame di tirocinio, sono iscritti come ripetenti ovvero, se iscritti al terzo anno, come fuori corso.
2. La condizione di ripetente dura l'intero anno accademico e viene modificata a partire dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della posizione.

Art. 22 - Esame finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per essere ammesso all'esame finale di laurea lo studente deve avere acquisito 173 crediti, comprensivi di quelli previsti per la conoscenza della lingua straniera.
2. Il titolo accademico di studio è conferito previo superamento della prova d'esame finale che ha valore di esame di Stato, abilitante all'esercizio professionale.
3. L'esame finale si compone di:
 - a) una prova pratica ovvero una prova scritta nel corso della quale lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze e/o le abilità teorico-pratiche e tecniche-operative proprie dello specifico profilo professionale;
 - b) preparazione, presentazione e dissertazione di un elaborato scritto
4. Il mancato superamento della prova pratica, non consente l'ammissione alla discussione orale dell'elaborato di tesi.

Art. 23 - Obsolescenza dei crediti

Lo studente che per cinque anni accademici consecutivi, interrompa l'iscrizione al corso di laurea o che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza, ovvero che non abbia superato esami, può inoltrare alla Segreteria Studenti domanda di convalida dei crediti precedentemente acquisiti previa verifica da parte della Commissione curriculum.

Art. 24 - Riconoscimento degli studi compiuti presso altre Università o in altri corsi di laurea

1. Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale propone al CDI la nomina di una Commissione preposta all'esame dei titoli per il riconoscimento degli studi compiuti presso altre Università o in altri corsi di laurea.
2. La Commissione è costituita da quattro docenti, dei quali almeno due della specifica area professionale, ed è presieduta dal Presidente del corso di laurea o da suo delegato.
3. La Commissione ha durata annuale.

Art. 25 - Riconoscimento della laurea conseguita all'estero

1. Il Presidente propone al CDI la nomina di una Commissione preposta alla valutazione dei titoli per il riconoscimento della laurea conseguita all'estero.

2. Ogni anno accademico, in deroga al superamento del test di ammissione al corso di laurea in Podologia, potranno essere ammessi un numero max di 3 candidati che hanno presentato istanza di riconoscimento della laurea in Podologia, o di titolo equipollente, conseguita all'estero, previo superamento di una prova teorico-pratica, per verificare le conoscenze professionalizzanti acquisite e della lingua italiana.

Qualora i richiedenti fossero in numero superiore a 3, un'apposita Commissione composta da almeno 2 membri dello stesso profilo professionale, procederà a formulare una graduatoria di merito.

I candidati risultati idonei, previa valutazione della carriera pregressa e del curriculum studiorum, se con un debito inferiore o uguale a 60 crediti, potranno essere ammessi al terzo anno di corso in deroga allo sbarramento.

3. La Commissione dura in carica un anno.

Art. 26 - Organizzazione della Assicurazione della Qualità

In conformità al modello delineato dal Presidio di Qualità di Ateneo ai fini della messa in opera del Sistema di Gestione della Qualità, è stato nominato un Referente AQ incaricato di diffondere la cultura della qualità nel corso di studio, supportare il Presidente del Collegio nello svolgimento dei processi di AQ e, fungendo da collegamento tra il CdS e il PQA, favorire flussi informativi appropriati.

Il Referente AQ partecipa attivamente alle attività di autovalutazione del CdS (monitoraggio e riesame) come componente del Gruppo di Riesame; il Gruppo di Riesame è presieduto dal Presidente del Collegio e vede la partecipazione di almeno un rappresentante degli studenti, oltre ad altre figure individuate all'interno del Collegio. Inoltre il Referente AQ supporta il PQA nella complessa attività di comunicazione e di sensibilizzazione circa le Politiche della Qualità d'Ateneo.

Oltre che con il Collegio didattico e le strutture dipartimentali di riferimento, il Referente AQ si relaziona con la Commissione Paritetica docenti-studenti competente per il Corso di Studio.

Il Gruppo di riesame è costituito da 3 docenti (tra cui il Presidente del Collegio), 3 studenti, un personale Amministrativo con funzioni di referente per il Corso.

Per svolgere la propria funzione il Gruppo di riesame si avvale del lavoro delle commissioni permanenti del CDI (didattica - tirocinio - valutazione - elettivi - internazionalizzazione) che si riuniscono con scadenza mensile. Vengono anche programmati incontri con il Direttore didattico, i Direttori delle attività professionalizzanti e con una rappresentanza studentesca per valutare e discutere collegialmente l'avanzamento delle azioni correttive proposte nel rapporto di riesame. Ai sensi della legge 240/2010, art. 2, comma 2, lettera g, nell'ambito del CDI è costituita la Commissione Paritetica docenti - studenti quale osservatorio permanente delle attività didattiche, cui spettano compiti e responsabilità come definiti dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento Generale d'Ateneo.

Tabella I

Elenco dei corsi di insegnamento monodisciplinari e integrati che costituiscono il curriculum per il conseguimento della laurea in Podologia, con relativi crediti e indicazione dei settori scientifico-disciplinari.

1) corso integrato di Scienze fisiche e diagnostica per immagini FIS/07: Fisica MED/36: Diagnostica per immagini MED/36 Radioprotezione ING-INF/06: Bioingegneria elettronica ed informatica		CFU= 8
2) corso integrato di Morfologia BIO/16: Anatomia umana BIO/17: Istologia		CFU=8
3) Metodologia scientifica, Scienze Umane e Diritto Sanitario ed aziendale MED/01: Statistica medica M-STO/05: Storia della scienza e delle tecniche MED/43: Medicina legale IUS/07: Diritto del lavoro SECS-P/10: Organizzazione aziendale M-PSI/01: Psicologia		CFU=10
4) corso integrato di Scienze chimiche e farmacologiche BIO/10: Biochimica BIO/14: Farmacologia		CFU=4
5) Fisiologia BIO/09: Fisiologia		CFU=5
6) corso integrato di Patologia e Igiene MED/04: Patologia generale MED/07: Microbiologia e microbiologia clinica MED/42: Igiene generale ed applicata		CFU=5
7) corso integrato Malattie cutanee e veneree MED/35: Malattie cutanee e veneree		CFU= 6
8) corso integrato di apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa 1 MED/33: Malattie apparato locomotore MED/34: Medicina fisica e riabilitativa		CFU=8
9) corso integrato di apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa 2 MED/33: Malattie apparato locomotore MED/34: Medicina fisica e riabilitativa		CFU=7
10) corso integrato di Scienze mediche e tecniche 1 MED/50: Scienze mediche tecniche e applicate (Podologia)		CFU=10
11) corso integrato di Scienze mediche e tecniche 2 MED/45 Scienze Infermieristiche MED/50: Scienze mediche tecniche e applicate (Podologia)		CFU=9

12) corso integrato di Scienze mediche e neurologiche **CFU=7**
MED/09: Medicina interna
MED/11: Malattie dell'apparato cardiovascolare
MED/17: Malattie infettive
MED/26: Neurologia

13) corso integrato di scienze chirurgiche **CFU=4**
MED/18: Chirurgia generale
MED/19: Chirurgia plastica
MED/41: Anestesiologia

14) corso integrato di Malattie dismetaboliche e infiammatorie **CFU=5**
MED/13: Endocrinologia
MED/16: Reumatologia

Per un totale di 96 crediti di insegnamento frontale. A cui si aggiungono:

Lingua straniera **CFU=2**
L-LIN/12: Inglese

- 60 CFU di tirocinio
- 3 CFU di laboratorio professionalizzante
- 7 CFU per la preparazione della tesi
- 3 CFU per ulteriori attività formative
- 3 CFU informatica
- 6 CFU a scelta dello studente

Per un totale generale di 180 crediti.

Gli obiettivi dei singoli insegnamenti sono pubblicati sul sito del corso.

Tabella II

Obiettivi relativi alle abilità ed attitudini da acquisire mediante attività professionalizzanti (60 crediti) per la laurea in Podologia.

Il laureato in Podologia deve essere in grado di:

- trattare direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso.
- svolgere, su prescrizione medica, la medicazione delle ulcerazioni e delle verruche del piede e comunque assistere, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio;
- individuare e segnalare al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico;
- svolgere la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
- avvalersi dell'interpretazione di esami strumentali (radiografie, ecografie, valutazioni podobarometriche e del movimento).
- analizzare la letteratura scientifica e valutarne i risultati nella prospettiva terapeutica
- comunicare efficacemente con il paziente ed educare il paziente a tecniche di igiene del piede appropriate ed efficaci.
- fornire al paziente adeguate informazioni, basate su conoscenze accettate dalla comunità scientifica, per ottenere il consenso informato alla terapia.
- interpretare correttamente la legislazione concernente l'esercizio della podologia e prestare assistenza nel rispetto delle norme vigenti.
- riconoscere i propri limiti nell'assistere il paziente e riconoscere la necessità di indirizzare il paziente ad altre competenze per terapie mediche.
- avere consapevolezza degli obblighi giuridici e deontologici della professione.

Tabella III
Piano didattico

Attività formative di base

Ambito disciplinare	Settore scientifico-disciplinare	Insegnamento	CFU
	MED/01	C.I. Metodologia scientifica, scienze umane e diritto sanitario ed aziendale	4
	FIS/07	C. I. Scienze fisiche e diagnostica per immagini	4
	BIO/16	C.I. Morfologia - anatomia umana	6
Scienze biomediche	BIO/17	C.I. morfologia - istologia	2
	BIO/10	C.I. Scienze chimiche e farmacologiche	2
	MED/04	C.I. Patologia ed Igiene - Patologia generale	2
	MED/07	C.I. Patologia ed Igiene - Microbiologia	1
	BIO/09	Fisiologia	5
	Primo soccorso	MED/18	C.I. Scienze chirurgiche
	MED/41	C.I. Scienze chirurgiche	1
			29

Attività formative caratterizzanti

Ambito disciplinare	Settore scientifico-disciplinare	Insegnamento	CFU
Scienze della podologia	MED/33	C.I. Apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa 1	5
	MED/34	C.I. Apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa 1	3
	MED/35	C.I. malattie cutanee e veneree	3
	MED/45	C.I. Scienze mediche tecniche 2	2
	MED/50	C.I. Scienze mediche tecniche 2	7
	MED/50	C.I. Scienze mediche e tecniche 1	10
Scienze medico-chirurgiche	MED/09	C.I. scienze mediche e neurologiche	2
	MED/17	C.I. scienze mediche e neurologiche	1
	MED/33	C.I. Apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa 2	6
	BIO/14	C.I. Scienze chimiche e farmacologiche	2
scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	MED/42	C.I. Patologie ed igiene - Igiene	2
	MED/43	C.I. Metodologia scientifica, scienze umane e diritto sanitario e aziendale	1
	MED/36	C.I. Scienze fisiche e diagnostica per immagini	3
Scienze interdisciplinari e cliniche	MED/11	C.I. Scienze mediche e neurologiche	2
	MED/13	C.I. Malattie dismetaboliche e infiammatorie	3
	MED/16	C.I. Malattie dismetaboliche e infiammatorie	2
	MED/26	C.I. Scienze mediche e neurologiche	2
	MED/19	C.I. Scienze chirurgiche	1
	MED/35	C.I. Malattie cutanee e veneree	3
scienze umane e psicopedagogiche	M-PSI/01	C.I. Metodologia scientifica, scienze umane e diritto sanitario ed aziendale	2
management sanitario	IUS/07,	C.I. Metodologia scientifica, scienze umane e diritto sanitario ed aziendale	1

	SECS-P10	C.I. Metodologia scientifica, scienze umane e diritto sanitario ed aziendale	1
scienze interdisciplinari	ING-INF/06	C. I. Scienze fisiche e diagnostica per immagini	1
	M-STO/05	C.I. Metodologia scientifica, scienze umane e diritto sanitario ed aziendale	1
Tirocinio differenziato	MED/50	Tirocinio	60
			126

Attività formative affini o integrative

	MED/34	C.I. Apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa 2	1
			1

Altre attività

A scelta dello studente		6
Per la prova finale e la lingua straniera	Per la prova finale	7
	Lingua straniera	2
Ulteriori attività formative	Altre attività	3
	Informatica	3
	Laboratorio	3
		24